



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00687/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2026, presentato, in data 12 giugno 2026, dal sig. Francesco Ramacciotti avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) n. 6/2026, emessa in data 15 maggio 2026, che ha respinto il reclamo presentato dall'odierno ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 8/2026 del 13 marzo 2026, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento emesso dal CESAG (Comitato Arbitrale della Federazione Italiana Pugilistica) in data 15 dicembre 2025, con cui era stata irrogata, in capo al sig. Ramacciotti, la sanzione della sospensione per 180 giorni per errore tecnico.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 14 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face